

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2932

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**STROILI, ANGHINONI, DOZZO, FOGLIATO, BAMPO,
CARTELLI, BALLAMAN, ASQUINI, STICOTTI,
GERBAUDO, MAZZETTO, RODEGHIERO, VIALE**

Introduzione degli articoli 10-*bis* e 10-*ter* del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, in materia di denuncia dei pozzi e di concessione di acque pubbliche

Presentata il 20 luglio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge introduce importanti innovazioni legislative in materia di denuncia dei pozzi, affrontando altresì il problema della concessione all'uso delle acque pubbliche, che ai sensi dell'articolo 34 della legge n. 36 del 1994 dovrà essere richiesta anche per l'estrazione di acqua dai pozzi. Il differimento dei termini di scadenza per la denuncia dei pozzi, anche se indispensabile ed urgente, certamente non può considerarsi risolutivo dei problemi connessi alla mancanza di una normativa omogenea in materia di adempimenti, che, al contrario, richiede un intervento preciso da parte del legislatore.

Il vuoto normativo in ordine alle modalità pratiche di presentazione della denuncia dei pozzi, a cui sono tenuti, ai sensi

dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, i proprietari, possessori ed utilizzatori dei pozzi idrici esistenti, ancorché non utilizzati, a qualunque uso adibiti, ha infatti creato notevoli perplessità e difficoltà applicative ai destinatari della norma legislativa, ed in particolare alle imprese agricole, che più di altre hanno visto sacrificate, in maniera considerevole, le proprie esigenze produttive.

Pienamente consapevoli della importanza di tale questione e della urgenza di assumere una idonea iniziativa legislativa che ponga rimedio alla farraginosità e macchinosità della procedura prevista per la denuncia dei pozzi, tra l'altro diversa da regione a regione, la presente proposta di legge si propone come scopo prioritario quello di semplificare e razionalizzare al

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

massimo le procedure, così da consentire ai soggetti destinatari della norma di assolvere attraverso un unico atto amministrativo l'adempimento della denuncia e la concessione all'uso delle acque pubbliche secondo il disposto della legge n. 36 del 1994. Anticipando quello che avverrà con l'emanazione delle circolari attuative della legge n. 36 del 1994 viene, infatti, previsto che tutti i pozzi utilizzati a fini irrigui e domestici, per i quali è stata effettuata la denuncia, non siano soggetti alla concessione all'uso dell'acqua e al pagamento di alcun canone.

Altro aspetto di una certa rilevanza è la introduzione dell'importante principio dell'autocertificazione, resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, come strumento amministrativo per l'istruzione delle pratiche. Questo appunto

per evitare, come accaduto, che si sottopongano i denuncianti ad inutili e peraltro costosi adempimenti.

Dalle incertezze normative, dalla necessità di dare una soluzione definitiva al problema e soprattutto dal bisogno di rispondere alle giuste esigenze sollevate dai proprietari e dai possessori di pozzi, fortemente penalizzati, è nata dunque la consapevolezza di un intervento normativo volto a snellire le procedure previste e ad impedire il ripetersi di situazioni di difficoltà.

Rilevata, pertanto, l'importanza e la urgenza della presente proposta di legge, si confida nell'appoggio di tutte le forze politiche presenti in Parlamento, affinché si ponga rimedio alla situazione di incertezza e si chiariscano definitivamente i numerosi dubbi interpretativi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, è inserito il seguente:

« ART. 10-bis — (*Denunce dei pozzi*). 1. Le denunce di cui all'articolo 10 sono presentate all'ufficio provinciale del Genio civile, il quale, sulla base degli adempimenti di cui all'articolo 103 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, le trasmette alla regione o provincia autonoma, nonché alla provincia competente.

2. Le domande di denuncia devono essere corredate da apposita dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale il denunciante attesta la località precisa, individuata catastalmente, ove il pozzo è ubicato, le sue dimensioni, l'uso al quale è destinato.

3. Non sono tenuti alla presentazione della denuncia, coloro che hanno già provveduto negli anni precedenti.

4. Sono esclusi dalla denuncia i pozzi, al servizio di fondi agricoli, utilizzati come cisterne ».

ART. 2.

1. Dopo l'articolo 10-bis del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 10-ter. — (*Pozzi domestici*). 1. Tutti i pozzi utilizzati a fini irrigui e domestici, per i quali è stata effettuata la denuncia ai sensi dell'articolo 10 non sono soggetti alla concessione di cui all'articolo 34 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

2. I proprietari, possessori di pozzi adibiti ad uso domestico ed irriguo non sono soggetti al pagamento di alcun canone.

3. Nei comprensori soggetti a tutela, per la ricerca di acque sotterranee o lo scavo di pozzi restano ferme le disposizioni stabilite all'articolo 95 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 ».